

Presidente  
Vicepresidente  
Assessori

	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Segretario Mario Caramel

Struttura amministrativa competente:  
Unità di Progetto Caccia e Pesca**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 del 22 FEB. 2012**

OGGETTO: Stagione venatoria 2012/2013. Determinazione dell'indice di densità venatoria massima (Titolo III, art. 14 del Regolamento del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modificazioni).

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene determinato, sentite le Amministrazioni provinciali, l'indice massimo di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2012/2013, che si attesta, come già per le precedenti stagioni venatorie, sul valore 1 cacciatore ogni 6.00 ettari di territorio agro-silvo pastorale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 8, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine al contenuto del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n.157.

In particolare la lettera b) di detto comma quinto fa riferimento all'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia, da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della Legge n. 157/92 ("Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.").

Il Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, al Titolo III, articolo 14, affida alla Giunta regionale il compito di determinare annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia, sulla base dei dati censuari, sentite le Province interessate e ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima.

Con nota prot. n. 16821 del 12 gennaio 2012 l'Unità di Progetto Caccia e Pesca ha invitato le Amministrazioni provinciali interessate a formulare le proprie proposte a supporto della definizione dell'indice di densità venatoria massimo di cui sopra.

Preso atto dei riscontri pervenuti, nonché dato atto che allo stato deve essere perfezionata l'acquisizione di tutti i necessari elementi conoscitivi in ordine ai parametri che definiscono la effettiva capienza del territorio stesso a fini venatori e che quindi non risulta ancora possibile procedere alla definizione degli indici minimi, i quali conseguentemente rimangono attestati a livello del parametro fissato dallo Stato, con la presente deliberazione si provvede alla definizione per la stagione venatoria 2012/2013 del solo indice di densità venatoria massima, il quale, così come per le passate stagioni venatorie, viene stabilito in 1 cacciatore ogni 6.0 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale), e ciò al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l'iscrizione all'Ambito di residenza.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 14, comma 3°, della Legge n. 157/1992;

VISTO l'art. 8, comma 5°, lettera b) della L.R. n. 50/1993;

VISTO il Titolo III, art. 14 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

## DELIBERA

1. di fissare l'indice di densità venatoria massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2012/2013 in 1 cacciatore ogni 6.0 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 14 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia